

Regolamento Interno “ Club Nautico Marechiaro “

Art. 1

Il sodalizio Club Nautico Marechiaro che lo si voglia liberamente intendere come unione tra amici e/o semplici cointeressati all'attracco della propria imbarcazione, non potrà mai essere snaturato da quella che sono le funzioni così come richiamate nello statuto e pertanto l'attività di regolamentazione dovrà essere svolta al fine di agevolare tali finalità.

In tale ottica i membri di tutte le cariche sociali che si susseguiranno nella gestione del Club dovranno affrontare le varie problematiche e la risoluzione delle stesse improntando la loro attività secondo un metodo di partecipazione e condivisione attento agli obiettivi della maggioranza dei Soci e nel rispetto delle regole democratiche.

Le differenti opinioni e posizioni devono essere ascoltate e valutate attentamente purché esse siano correttamente portate all'attenzione dell'assemblea e/o delle cariche sociali a cui comunque rimane l'onere e la responsabilità della direzione del Club.

E bene poi che particolare attenzione sia sempre riposta alle opinioni di chi all'idea del Club ha dato vita ed a chi all'attività “viva” dello stesso ha contribuito nel corso degli anni.

Art. 2

I Soci che verranno eletti nel:

- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Proviviri
- Collegio dei Revisori dei Conti

potranno espletare le loro funzioni per non più di due mandati consecutivi.

I Soci che vorranno candidarsi per le cariche sociali su riportate dovranno farlo con apposita richiesta da formalizzarsi anche via mail al Segretario del Club entro e non oltre i 15 giorni antecedenti il giorno fissato per le votazioni di rinnovo delle cariche.

Ogni Socio potrà candidarsi ad una sola delle cariche sociali nell'ambito della stessa tornata elettorale.

Elezioni si effettueranno a scrutinio segreto con la possibilità di esprimere al massimo tre preferenze.

Art. 3

Una volta eletti i membri del Direttivo eleggeranno il Presidente, provvedendo altresì alla nomina delle altre cariche funzionali all'interno del consiglio sempre con apposita votazione che andrà allegata agli atti.

Ogni membro del Direttivo potrà essere rimosso dalle sue funzioni previa nota di sfiducia motivata presentata da almeno tre membri del consiglio al Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri dopo aver ascoltato le parti e attentamente valutato le rispettive posizioni ratificherà o censurerà la mozione di sfiducia con provvedimento inappellabile.

Art. 3 bis

Il Collegio dei Proviviri deciderà ogni controversia relativa le questioni di sua competenza previo:

- **lettura delle relazioni presentate dai Soci interessati;**
- **lettura delle relazioni presentate dalle Cariche Sociali interessare e sottoscritte nella loro collegialità;**
- **ascolto personale delle parti interessate;**

Art. 3 Ter

Tutte le adunanze dell'Assemblea, del Direttivo, del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere redatte e messe a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta entro e non oltre 3 giorni liberi dalla loro stesura.

Tutta la documentazione relativa le spese di gestione ordinaria e straordinaria manutenzione, tutte le previsioni di spesa e programmazione lavori, le gare e/o comparazioni di preventivi raccolti in funzione dell'attività del Club dovranno essere messi a disposizione dei Soci richiedenti entro e non oltre tre giorni liberi dalla richiesta.

L'accesso agli atti da parte dei Soci deve essere motivato e richiesto in forma scritta al Segretario del Club, che adempirà a tale richiesta così come prescritto entro e non oltre tre giorni liberi dalla richiesta d'accesso agli atti, salvo comprovate ragioni e motivazioni di diniego che dovranno essere rese al richiedente tramite notifica dell'apposito verbale di delibera approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Per essere ammesso al Club in qualità di Socio Ordinario, occorre presentare domanda scritta indirizzata al Presidente che la sottoporrà all'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La domanda dovrà essere corredata da autocertificazione attestante di non aver riportato condanne penali e di non aver carichi pendenti e dovrà essere sostenuta dall'assenso scritto di due soci ordinari.

Art. 5

Per partecipare alle attività del Club i figli dei Soci Ordinari, maggiori di 25 anni, quelli non più a carico dei genitori o non conviventi con loro ed i parenti di I° grado, devono presentare domanda di Socio Ordinario, salvo per l'uso dell'imbarcazione del congiunto che ne sarà garante (art. 14 Statuto).

Art. 6

Per essere ammesso al Club quale Socio Temporaneo, occorre presentare domanda scritta al Presidente, corredata dall'assenso di un Socio Ordinario in qualità di garante.

In caso di richiesta di assegnazione del posto barca, la domanda dovrà contenere le caratteristiche dell'imbarcazione e specificare il periodo per il quale si intende essere Socio temporaneo del Club.

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera la quota da versare per l'ormeggio e per l'appartenenza al Club.

Per il socio temporaneo tale quota non dovrà essere inferiore ai 4/3 di quella annuale stabilita per il Socio Ordinario.

Art. 7

Il comportamento del Socio, dei suoi Familiari o dei suoi Ospiti deve essere conforme alle norme della buona educazione. Nel tratto di banchina confinante col Ristorante Marechiaro si avrà cura di non attardarsi più del tempo necessario per le operazioni d'imbarco e sbarco ed evitare di arrecare intralcio o disturbo alle attività del Ristorante.

Art. 8

Il Socio è obbligato a mantenere la propria imbarcazione in condizioni ottimali dal punto di vista del decoro e della manutenzione.

È altresì **invitato** a provvedere all'alaggio dell'imbarcazione con conseguente ripristino dell'antivegetativa ed **eventuale** rimessaggio almeno una volta l'anno.

Art. 9

E' fatto divieto ai Soci di parcheggiare auto o altri veicoli nella piazzetta antistante la Capitaneria di Porto, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima e per il tempo strettamente necessario allo scarico e/o carico delle attrezzature da pesca.

Art. 10

La partecipazione personale alle attività sociali del Club è requisito necessario al mantenimento dello stato di Socio.

Il socio che non può partecipare all'assemblea convocata dal Direttivo deve delegare un socio del Club trasmettendo personalmente alla stesso l'atto di delega corredato dell'apposita motivazione che giustifichi l'assenza.

La facoltà di delega non può essere utilizzata per più di due riunioni consecutive d'assemblea e il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà la sanzione del divieto di ormeggio per un anno.

Alla prima assenza non giustificata conseguirà un richiamo da parte del Consiglio Direttivo;

Alla seconda assenza non giustificata conseguirà un periodo di sospensione all'utilizzo del posto barca nei mesi di giugno luglio ed agosto.

Alla terza assenza ingiustificata conseguirà la decadenza dall'appartenenza al Club e la perdita del posto barca.

Il Consiglio Direttivo, dopo le preventive contestazioni e in assenza di valide giustificazioni, deferirà il Socio inadempiente al Collegio dei Probiviri per l'inizio della procedura di esclusione dal posto barca e di decadenza dalla qualità di Socio.

Il socio che sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari non potrà nella tornata elettorale successiva candidarsi all'elezione per le cariche sociali del Club

Art. 11

Il socio che non può prendere parte all'assemblea potrà - come da statuto delegare - un altro socio all'esercizio delle proprie funzioni.

Tale delega dovrà essere corredata di apposita giustificazione affinché l'esercizio continuo ed incontrollato della facoltà di delega non mal celi un reale disinteresse verso le attività del Club.

Art. 12

Le banchine e le strutture d'ormeggio sono proprietà esclusiva del Club Nautico Marechiaro.

E' fatto assoluto divieto a CHIUNQUE non Socio del Club - eccezion fatta per i familiari ed ospiti dei soci - accedere alle stesse o servirsene a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.

Analogo divieto viene fatto per l'uso con carattere continuativo e non autorizzato delle imbarcazioni dei soci da parte di persone estranee al Club. In caso di reiterazione della violazione, dopo il primo richiamo, si deferirà il Socio inadempiente ai Proviviri per il procedimento di revoca dell'assegnazione del posto barca.

Appositi cartelli indicheranno tale divieto assoluto.

Art. 13

In occasione della prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea annuale dei Soci, ogni consigliere presenta il programma delle attività di sua competenza.

In particolare il Direttore Sportivo sottopone al parere del Consiglio il calendario delle manifestazioni per la convalida, le modifiche o le eventuali integrazioni.

Art. 14

L'ormeggio di ogni singola imbarcazione è stabilito, secondo le necessità, insindacabilmente, dal Direttore Tecnico d'intesa col Presidente.

Ogni Socio conserva di anno in anno il posto assegnatogli salvo eventuali necessarie modifiche.

Il Socio può avanzare richiesta motivata di cambio di ormeggio al Direttore Tecnico, per le valutazioni del caso in contraddittorio con i Soci interessati allo scambio.

Il Consiglio direttivo del Club dovrà deliberare previa apposita riunione in relazione allo spostamento delle imbarcazioni dei Soci ultraventennali che per l'occasione saranno invitati a prendere parte alla riunione.

Art. 15

Alla verifica dello stato degli ormeggi provvederà costantemente il Socio assegnatario del posto barca, il quale altresì dovrà dotare la propria imbarcazione di idonei parabordi al fine di non arrecare danno a quella contigua.

I soci fuori sede nel periodo di loro assenza dovranno indicare formalmente al Segretario del Club il socio e/o amico-parente da loro incaricato quale responsabile alla manutenzione e/o controllo della imbarcazione e dell'ormeggio.

Il Direttore Tecnico, qualora rilevi carenze di qualsiasi natura, intimerà anche verbalmente al proprietario – o al responsabile incaricato - di provvedere alla eliminazione dell'inconveniente, entro il tempo massimo di cinque giorni dal rilievo.

Trascorso inutilmente tale termine, lo stesso Direttore Tecnico provvederà direttamente in merito addebitando al socio inadempiente le spese occorse e riservandosi di adottare, nell'ambito delle competenze del Consiglio Direttivo , eventuali sanzioni di carattere disciplinare.

Art. 16

Qualora si rendesse necessario ridurre i posti di ormeggio, le riduzioni opereranno nei confronti dei Soci con minore anzianità e a parità della stessa mediante sorteggio.

Gli interessati conserveranno lo stato di Socio e saranno esonerati dal pagamento della quota annuale fino al ripristino e riassegnazione dei posti barca soppressi.

Art. 17

Ogni anno il Direttore Sportivo organizza due gare di pesca fissandone lo svolgimento all'inizio ed alla fine della stagione estiva.

Allorquando il Club aderirà alla F.I.P.S. una delle gare sarà organizzata secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento.

Art. 18

Ogni Socio, che intende ormeggiare la propria barca, deve, per ogni anno solare, presentare domanda di ormeggio, entro e non oltre il **30 Aprile**, corredata di un'autocertificazione attestante la proprietà della barca ,fotocopia della relativa polizza assicurativa e la ricevuta del versamento della quota sociale, senza il quale, la domanda di ormeggio, non viene tenuta in considerazione. Per tutti coloro che non presenteranno domanda di ormeggio nei termini stabiliti (30/Aprile), sono concessi ulteriori 15 gg per ottemperare dietro giustificato motivo alle prescrizioni su riportate. In difetto di quanto su previsto il posto di ormeggio verrà utilizzato secondo le esigenze del Consiglio Direttivo, e non più fruibile, per l'anno in corso, da parte del Socio, che in ogni caso rimane vincolato al pagamento della quota sociale ridotta, da pagare entro e non oltre il 30/Giugno, o secondo i termini previsti dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

La quota d'ormeggio verrà determinata dal Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze del Club.

Art. 20

La grandezza massima delle imbarcazioni che possono ormeggiare nella concessione del Club Nautico Marechiaro è stabilita dall'assemblea secondo le seguenti dimensioni: Lunghezza mt 6,87 - Larghezza mt 2.50

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto vigente o in subordine alle deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione adotterà espressamente al riguardo.

Gallipoli, 05/06/2014

IL DIRETTIVO

<u>Presidente</u>	Dott. Antonio	ARLOTTA
<u>Vice Presidente</u>	Sig. Errico	CUPPONE
<u>Segretario</u>	Sig. Nicola	CALÒ
<u>Direttore Sportivo</u>	Dott. Giovanni	CLEOPAZZO